

Prot. 15599-E  
del 4/8/2022

Procedimento n. 15 \2022 RG – piano del consumatore – legge n. 3/2012

Proponenti:

, difesi dall'Avv. Francesco Mascolo

Gestore dell'OCC: dott. Francesco Carfora



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI  
Settima Sezione Civile

Presidenza la presidente  
08/08/22  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo

Il giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi,

-letta la proposta dei coniugi e

-letta la Relazione particolareggiata del 30.3.2022 del Gestore dell'OCC, dott. Francesco Carfora;

-considerato che il reddito disponibile da parte dei proponenti, come da accertamenti compiuti dall'Occ, comporta un effettiva condizione di sovraindebitamento (atteso che il nucleo familiare è composto, oltre che dagli stessi, da una figlia minorenn e, almeno momentaneamente, anche da una suocera.; il reddito mensile del e della ammontano complessivamente ad euro 2.223; il possiede una sostanzialmente irrilevante quota di immobile pari al 3,12% oltre ad una autovettura immatricolata nel 2004 e la ma quota di immobile dell'11,11% dal modesto valore catastale, a fronte di spese familiari mensili quantificate in euro 1.750 ed un impegno finanziario mensile di euro 1.129), p. 7 Della Relazione dell'Occ;

-rilevato che non vi sono creditori ipotecari né privilegiati e che i proponenti non possiedono una casa di proprietà, con l'eccezione di una modesta frazione di quota di un immobile pari al 3,12% con riferimento al sig. e di una frazione pari all'11,11% con riguardo alla sig.ra ; inoltre, l'ulteriore bene mobile registrato riguarda una autovettura intestata al immatricolata nel 2004 (beni, come già sopra indicato che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'Occ e riportati in relazione, hanno scarsissimo valore, tanto da non rendere, come infra si dirà, non conveniente l'alternativa liquidatoria);

-rilevato che il piano prevede, oltre al pagamento al 100% dei crediti prededucibili, per quanto riguardo i debiti del sig. , il pagamento dei creditori chirografari al 53% in 10 rate semestrali per la durata di 5 anni; mentre per la sig.ra il piano prevede il pagamento al 49% dei creditori chirografari con le medesime modalità sopra segnalate (ovvero 10 rate semestrale per un periodo di anni 5);

-rilevato pertanto che il piano si distende in un arco temporale di 5 anni e considerato che come tale esso risulta del tutto congruo rispetto anche alla causa concreta della procedura *de qua*;

-rilevato che, a fronte di pur varie richieste di accesso al credito dei proponenti, come evidenziato anche dal gestore della crisi, esistono ragioni collegate a serie vicissitudini familiari pregresse che lo stesso gestore segnala nei seguenti termini: "Sono provate dagli atti notori e dal certificato di morte le tragiche vicissitudini subiti dal . Ciò che si vuole evidenziare ai fini della meritevolezza è che il sig. prima e la sua famiglia poi hanno sempre cercato di onorare i debiti assunti, tentando di lavorare in tutti i modi per sostenere dignitosamente non solo la propria famiglia ma in una logica, assai meritevole, anche i propri familiari" (Cfr. p. 10 della Relazione dell'Occ);

-ritenuto, a questa stregua, che non possa, stante quanto dedotto e documentato nonché accertato nella Relazione dal gestore dell'Occ, integrarsi il requisito della colpa grave, come richiesto dalla norma, per escludere i proponenti dalla procedura;